

Causa C-285/98

Tanja Kreil

contro

Repubblica federale di Germania

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Verwaltungsgericht di Hannover)

«Parità di trattamento tra uomini e donne —
Limitazione dell'accesso delle donne agli impieghi militari della Bundeswehr»

Conclusioni dell'avvocato generale A. La Pergola, presentate il 26 ottobre 1999	I-	71
Sentenza della Corte 11 gennaio 2000	I-	95

Massime della sentenza

Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso all'impiego e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Provvedimenti derogatori motivati dalle esigenze della pubblica sicurezza — Soggezione alle norme del diritto comunitario — Facoltà prevista all'art. 2, n. 2, della direttiva 76/207 — Portata — Esclusione totale delle donne dalle unità armate della Bundeswehr tedesca — Inammissibilità — Violazione del principio di proporzionalità — Deroga prevista all'art. 2, n. 3, della direttiva — Inapplicabilità

(Direttiva del Consiglio 76/207/CEE, art. 2, nn. 2 e 3)

Anche se spetta agli Stati membri, cui incombe stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, adottare le decisioni relative all'organizzazione delle loro forze armate, ciò non comporta però che siffatte decisioni debbano esulare del tutto dall'ambito di applicazione del diritto comunitario. Infatti, salvo compromettere la forza cogente e l'applicazione uniforme del diritto comunitario, non si può ammettere che il Trattato, all'infuori delle ipotesi specifiche considerate da talune delle sue disposizioni, contenga una riserva generale riguardante qualsiasi provvedimento adottato da uno Stato membro per motivi di tutela della pubblica sicurezza. Per quanto riguarda la direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, essa è pertanto applicabile ai provvedimenti summenzionati.

Qualora, nel caso dell'organizzazione delle forze armate nella Repubblica federale di Germania, le autorità nazionali competenti si avvalgano della facoltà, loro concessa dall'art. 2, n. 2, della direttiva, di escludere dal campo d'applicazione della medesima direttiva le attività professionali per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante, esse non possono, senza trasgredire il principio di proporzionalità, ritenere in

generale che tutte le unità armate della Bundeswehr debbano essere composte esclusivamente di uomini. Infatti, dato che le deroghe previste da tale disposizione possono riguardare solo attività specifiche, una siffatta esclusione, che si applica alla quasi totalità degli impieghi militari della Bundeswehr, non può considerarsi come una misura di deroga giustificata dalla natura specifica degli impieghi di cui trattasi o dalle particolari condizioni per il loro esercizio.

Per quanto riguarda, d'altro canto, l'eventuale applicazione dell'art. 2, n. 3, della direttiva, che ammette disparità di trattamento nell'interesse della protezione della donna, l'esclusione totale delle donne da qualsiasi impiego militare comportante l'uso di armi non rientra nell'ambito di tali disparità.

Ne consegue che la direttiva 76/207 osta all'applicazione di disposizioni nazionali, come quelle del diritto tedesco, che escludano in generale le donne dagli impieghi militari comportanti l'uso di armi e che ne autorizzino l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle formazioni di musica militare.

(v. punti 15-16, 19-20, 27, 29-32 e
dispositivo)